

DECRETI LEGGE 18/2020 E 23/2020

SOSPENSIONE VERSAMENTI E ADEMPIMENTI FISCALI E ALTRE NOVITA'

A cura di Gian Paolo Ranocchi

OGGETTO DELLA SOSPENSIONE DL 18/2020

La proroghe / sospensioni dei termini di versamento riguardano (tralasciando cartelle, ruoli, somme dovute da procedimenti pre contenzioso e giudiziali - artt. 67 e 68):

| | |
|----------|--|
| A | Sostanzialmente tutto - risoluzione n 12/E del 18 marzo 2020 - compresa tassa vidimazione e ritenute <i>ex art. 25 e 25-bis</i> del DPR n. 600/73 |
| B | Ritenute dipendenti (no lavoro autonomo, rappresentanti ecc...) Versamento IVA Contributi previdenziali e assicurativi (anche per la quota a carico del lavoratore dipendente - superata la circ. 37 dell'INPS) Per le imprese collocate nella cd "zona rossa" tutte le scadenze fiscali |
| C | Idem come soggetti zona B Per le imprese con sede nelle province di BG, CR, LO, PC e BS il versamento dell'IVA che scade a Marzo |

PROROGA VERSAMENTI: PER TUTTI

| Imposte e altre somme | Versamenti sospesi | Recupero dei versamenti |
|---|---|--|
| Tutti i versamenti nei confronti delle P.A. (ris. n. 12/E/2020) | Versamenti in scadenza il 16.3.2020 | Sono stati prorogati al 20.3.2020 |

Rimissioni in termini ad opera del DL 23/2020

I versamenti sono comunque considerati tempestivi se effettuati entro il 16.4.2020 (art. 21).

Soggetti operanti nei settori più colpiti dall'emergenza epidemiologica. Non vi sono limitazioni territoriali.

- ✓ nel caso di esercizio di più attività di cui solo alcune rientranti nella categoria rileva il concetto di attività prevalente in termini di ricavi (circolare 8/E/2020).
- ✓ Riferimento: risoluzioni n. 12/E/2020 e 14/E/2020
- ✓ imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator
- ✓ federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- ✓ soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- ✓ soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- ✓ Ecc.

| Imposte e altre somme | Versamenti sospesi | Recupero dei versamenti |
|--|--|---|
| Ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 (redditi lavoro dipendente) e 24 (redditi assimilati al lavoro dipendente) | Versamenti dovuti dalla data di entrata in vigore del decreto al 30 aprile (scadenze marzo e aprile) | I versamenti sospesi, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31.5.2020 (1.6.2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 |
| Imposta sul valore aggiunto | Versamenti in scadenza nel mese di marzo 2020 (e aprile ?? Conversione in Legge del DL) | |
| Contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria | Versamenti dovuti dalla data di entrata in vigore del decreto al 30 aprile (scadenze marzo e aprile) | |

SOGGETTI CON MENO DI 2 MILIONI DI RICAVI

| Imposte e altre somme | Versamenti sospesi | Recupero dei versamenti |
|---|---|---|
| <p>Ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 (redditi lavoro dipendente) e 24 (redditi assimilati al lavoro dipendente)</p> | <p>Versamenti dovuti dall'8 marzo al 31 marzo</p> | <p>I versamenti sospesi, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31.5.2020 (1.6.2020) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.</p> |
| <p>Imposta sul valore aggiunto</p> | | |
| <p>Contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.</p> | | |

LA NUOVA SOSPENSIONE - DL 23/2020

- ✓ Imprese e lavoratori autonomi con meno di 50 milioni di euro di *ricavi o compensi* nel 2019 (verifica 1).
- ✓ Con diminuzione di almeno 33% di "*fatturato o corrispettivi*" mensili 2020 rispetto al 2019 (verifica 2);
 - Marzo 2020 vs marzo 2019 - Sospesi i versamenti di aprile.
 - Aprile 2020 vs aprile 2019 - Sospesi i versamenti di maggio.
- ✓ Sospensione automatica per chi ha iniziato l'attività dopo il 31.3.2019.
- ✓ Ambito oggettivo uguale: ritenute lavoro dipendente e parasubordinato, IVA, contributi previdenziali e INAIL.

Versamenti sospesi vanno effettuati entro il 30.6.2020 o in 5 rate mensili dal mese di giugno (senza sanzioni e interessi).

LA NUOVA SOSPENSIONE - DL 23/2020

ATTENZIONE AGLI INTRECCI DEI TERMINI - DL 18/2020 E 23/2020

- ✓ SOGGETTI A. Generalità.
 - I versamenti in scadenza al 20 marzo sono regolarizzabili entri il 16 aprile. Senza sanzioni e/interessi.
 - La remissione nei termini rientra a sua volta nella nuova sospensione?
- ✓ SOGGETTI B. Imprese operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica. Imprese collocate nella c.d. "zona rossa"
 - Restano ferme le sospensioni precedenti se più favorevoli.
- ✓ SOGGETTI C. Meno di 2 milioni di euro ricavi
 - Versamenti di marzo rimandati con DL 18/2020 (entro fine maggio o a rate mensili ecc...).
 - Versamenti di aprile e maggio rimandati con le nuove regole (entro fine giugno o a rate mensili).

LE RITENUTE D'ACCONTO (MODIFICATA)

| Soggetti | Oggetto | Condizioni |
|---|--|---|
| Con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente al 17.3.2020 | I ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31.5.2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/73. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ mese precedente senza spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. ✓ dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta. |

IL RECUPERO DELLE SOMME

I soggetti che si avvalgono di tale possibilità devono provvedere a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31.7.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di **luglio** 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

SOSPENSIONE ADEMPIMENTI

| Soggetti | Adempimenti |
|--|---|
| <p>Tutti i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.</p> | <p>Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8.3.2020 e il 31.5.2020.</p> |

Sospensione adempimenti in scadenza dall'8 marzo al 31 maggio fino al 30 giugno. Ma «diversi dai versamenti»

Elenco indicativo degli adempimenti

Dichiarazione IVA annuale 2020.

- ✓ Esterometro primo trimestre (scadenza 30 aprile).
- ✓ INTRASTAT mensili (25 marzo, aprile e maggio) e trimestrali (27 aprile).
- ✓ LI.PE. primo trimestre (31 maggio).
- ✓ Termine emissione fatture? **Resta obbligatoria (circ. 8/E/2020).**
- ✓ Comunicazione telematica rinnovi cessazione contratti? Sì per prima registrazione. No per registrazione annuale. Proroga? Risoluzione? Cessione?
- ✓ Modelli Tr primo trimestre (30.4.2020) – ma serve per il rimborso ...
- ✓ Nessuna sospensione sulle verifiche di ritenute e contributi nei contratti di appalto. Salvo i casi di versamenti sospesi per legge (**circ. 8/E/2020 tesi confermata dalla circolare n. 9/E/2020**).
- ✓ Termine presentazione dichiarazione per periodi imposta a cavallo
- ✓ Termine presentazione dichiarazione per operazioni straordinarie?

ALTRI INTERVENTI DEL DL 23/2020

METODO PREVISIONALE ACCONTI GIUGNO - ARTICOLO 20

- ✓ Previsionale 2020 corretto se si versa almeno l'80% delle imposte dovute. Disapplicate le sanzioni.
- ✓ Si applica a tutti i soggetti (IRES, IRPEF e IRAP).
- ✓ Circolare n. 9/E/2020:

TERMINI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - ARTICOLO 24

- ✓ Termini per il riacquisto della prima casa per non perdere le agevolazioni sono sospesi dal 23.2.2020 al 31.12.2020.
- ✓ MEMO: la sospensione riguarda:
 - il termine di 18 mesi entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune;
 - il termine di 12 mesi entro il quale il contribuente deve procedere all'acquisto di nuovo immobile dalla vendita del precedente immobile;
 - il termine di 12 mesi entro il quale il contribuente che ha acquistato il nuovo immobile deve vendere il precedente immobile.

ALTRI INTERVENTI DEL DL 23/2020

CREDITO IMPOSTA PUBBLICITA' – ARTICOLO 98

Per l'anno 2020, il credito di imposta è calcolato nella misura unica del 30% dell'intero valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non più sul solo incremento rispetto all'investimento effettuato nell'anno precedente.

Il modello telematico, e le relative istruzioni saranno opportunamente adeguati alla nuova normativa prima dell'apertura della nuova finestra temporale, dal 1° al 30 settembre 2020, per l'invio delle comunicazioni telematiche per l'accesso al credito di imposta per l'anno 2020.

PREMIO AI DIPENDENTI

| Soggetti | Oggetto | Procedura |
|---|---|--|
| <p>Ai titolari di redditi di lavoro dipendente nell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 €</p> <p>Sia full time che part time (circ. 8/E/2020)</p> | <p>Premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di ore di lavoro svolte nella propria sede di lavoro.</p> <p>Ferie e malattia non nel numeratore e denominatore (circ. 8/E/2020) Posizione superata con la ris. 18/E/2020 (Ferie, malattie, permessi riducono il Bonus-----)</p> <p>Anche se in trasferta (circ. 8/E/2020)</p> | <p>I sostituti d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ riconoscono l'incentivo nella retribuzione corrisposta da aprile e comunque entro il termine delle operazioni di conguaglio di fine anno; ✓ compensano l'incentivo ex art. 17 DLgs. 241/97. Ris. 17/E/2020 - codice tributo 1699. |

CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE

| Soggetti | Oggetto | Procedura |
|--|---|---|
| <p>Agli esercenti attività d'impresa, arte o professione</p> | <p>È riconosciuto un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 € per ciascun beneficiario.</p> <p>Il beneficio si applica anche per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e per garantire la sicurezza interpersonale (art. 30 DL 23/2020).</p> | <p>Serve decreto del Ministero Sviluppo economico / Economia e Finanze entro 30 giorni dal 17 marzo.</p> <p>Stanziati 50 mln di euro. Quindi click day?</p> |

CREDITO D'IMPOSTA NEGOZI

| Soggetti | Oggetto | Condizioni |
|-----------------------------------|--|---|
| Agli esercenti attività d'impresa | <ul style="list-style-type: none"> ✓ È riconosciuto credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione ✓ Relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella cat. Cat. C/1. | <ul style="list-style-type: none"> ✓ Non si applica alle attività di soggetti per i quali non è stata imposta la chiusura dell'attività); ✓ È fruibile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (cod. tributo 6914 - ris. 13/E/2020) |

PROBLEMI APPLICATIVI

- ✓ Solo C1. Tante attività sospese sono in immobili con classificazioni catastali diverse.
- ✓ Affitti di azienda fuori - circ. 8/E/2020.
- ✓ Il canone deve essere stato pagato - risposta circ. 8/E/2020.
- ✓ Emendamento conversione del DL - Bonus non concorre a formare il reddito.
- ✓ La norma non richiama i professionisti e gli artisti - relazione tecnica parla di "Titolari di partita IVA".

BONUS 600 EURO PARTITE IVA

| Soggetti | Oggetto | Condizioni |
|---|---|--|
| <p>Liberi professionisti titolari di P. IVA al 23/02/2020</p> <p>Co.Co.Co. attivi al 23.2.2020</p> <p>Lavoratori autonomi iscritti AGO (artigiani e commercianti)</p> | <p>✓ È riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro (si parlava di 800 euro?)</p> | <p>✓ Non titolari di pensione, non iscritti ad altre previdenze obbligatorie, non titolari di reddito di cittadinanza.</p> <p>✓ Domanda all'INPS (modalità da definire).</p> |

DUBBI APPLICATIVI

- ✓ Spetta a tutti. Non solo ai titolari di attività sospese.
- ✓ A prescindere dal reddito dichiarato.
- ✓ A prescindere dalla regolarità contributiva.
- ✓ Compresi agenti e rappresentanti (ENASARCO).
- ✓ Collaboratori familiari e coadiutori? Si: circolare INPS 49.
- ✓ Soci di SP e SC con attività prevalente. Si: circolare INPS 49.
- ✓ Amministratori di società remunerati iscritti alla gestione separata ???

NB: spetta anche ai collaboratori sportivi (articolo 97).

BONUS 600 EURO ART. 44

Il fondo per il reddito di ultima istanza: il decreto interministeriale

Lavoratori autonomi e professionisti con propria cassa di previdenza (200mln euro)

Presupposto 1: 2018 reddito complessivo inferiore a 35 mln euro se l'attività è stata "limitata" dai provvedimenti restrittivi.

Presupposto 2; 2018 reddito complessivo tra 35 e 50 mln euro se attività: cessata, ridotta o sospesa ai sensi dell'articolo 2.

Articolo 2: condizioni di accesso per i soggetti nel presupposto 2:

- ✓ cessazione P. IVA IVA periodo 23.2 - 31.3;
- ✓ riduzione di almeno 1/3 reddito primo trimestre 2020 rispetto 2019 (per cassa).

Domanda alla Cassa di appartenenza. Regolarità contributiva 2019 non necessaria

Nuovi requisiti richiesti: iscrizione esclusiva (alla cassa - no dipendenti) e nessun trattamento pensionistico (articolo 34 del DL 23/2020) – (emendamento superato al DL18/2020 "non titolari di pensione di anzianità e vecchiaia").

SOCIETA' DI COMODO

PERIODO DI NON NORMALE SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Emendamento presentato per la conversione del DL 18/2020 in Legge

- ✓ Periodo interessato: quello in corso al 31.12.2020.
- ✓ Considerato "periodo di non normale svolgimento dell'attività".
- ✓ Disapplicato: articolo 30 L. 724/94 (società non operative).
- ✓ Disapplicato: articolo 2 DL 138/2011 (società in perdita sistematica).
- ✓ Regime disapplicato senza necessità di presentazione di interpello disapplicativo

Resta la causa di disapplicazione relativa alle sospensioni o ai differimenti di adempimenti tributari per la dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'art. 5 della L. 225/94.

PERDITE FISCALI E CREDITI D'IMPOSTA

La monetizzazione della fiscalità differita attiva (1)

Ambito soggettivo: società commerciali.

Presupposto 1: cessione a titolo oneroso di crediti (commerciali o finanziari) vantati nei confronti di debitori inadempienti (mancato pagamento protratto per più di 90 giorni) entro il 31.12.2020.

Presupposto 2; perdite fiscali pregresse non dedotte – eccedenza ACE non fruita.

Le perdite si possono utilizzare nel limite del 20% del VN dei crediti ceduti.

Le DTA possono essere trasformate in CI anche se non iscritte a bilancio.

La trasformazione avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti.

PERDITE FISCALI E CREDITI D'IMPOSTA

La monetizzazione della fiscalità differita attiva (1)

Effetti: le perdite azzerate non possono più essere utilizzate per abbattere redditi tassabili. L'eccedenza ACE utilizzata viene persa.

Crediti d'imposta (non tassabili) possono:

- ✓ essere utilizzati in compensazione;
- ✓ essere ceduti e quindi monetizzati;
- ✓ essere chiesti a rimborso.

Presupposto: esercizio di un'opzione da parte della società cedente entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data di cessione (dei crediti).

Opzione ha efficacia dall'esercizio successivo a quello di cessione.

La disposizione non si applica a società in stato di dissesto.

PERDITE FISCALI E CREDITI D'IMPOSTA

La monetizzazione della fiscalità differita attiva (1)

Esempio: SRL alfa presenta la seguente situazione:

- ✓ crediti inesigibili 100 mila euro;
- ✓ perdite pregresse non utilizzate 50 mila euro;
- ✓ differite attive iscritte in bilancio (per semplicità) 48 mila euro.

Limite dei componenti che possono generare DTA 20% del VN dei crediti ceduti: nel caso 20 mila euro.

Risparmio 24% di 20 mila euro. 4 mila ottocento euro. Monetizzo parte delle perdite che residuano per 30 mila euro.

Deduco la perdita su crediti nel periodo (100 mila euro meno corrispettivo di cessione - meno fondo dedotto).